


REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO VI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI - BONIFICHE

LINEE GUIDA IN MATERIA DI
BONIFICA DI SITI INQUINATI



REDATTORI

DOTT.SSA LUISA MARIA DANIELA MARRA
(DIRIGENTE U.O/B. 3)

DOTT.SSA CLAUDIA CUCCHIARA
(FUNZIONARIO DIRETTIVO)

DOTT. CLAUDIO CINÀ
(ISTRUTTORE DIRETTIVO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DOTT. VITO VANELLA

DIRIGENTE GENERALE
ING. DOMENICO ARMENIO

Premesse

L' art. 196 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" attribuisce alle regioni la competenza della redazione di linee guida e dei criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione.

Considerata la complessità delle procedure connesse all'approvazione, esecuzione e controllo dei progetti di bonifica, il presente documento ha l'obiettivo di definire l'insieme delle attività che i diversi soggetti-attori coinvolti dovranno realizzare nelle diverse fasi procedurali, fissare i tempi di approvazione dei progetti di bonifica per i siti contaminati e dunque consentire una migliore attuazione delle procedure sia ordinarie che semplificate di cui agli artt. 242 e seguenti del medesimo Decreto e ss.mm.ii.

Il presente documento traccia, pertanto, il percorso tecnico-amministrativo strutturato in funzione dei diversi casi previsti dalla normativa e delle fasi di sviluppo dei progetti di bonifica, finalizzato nel suo complesso a:

- fornire ai tecnici e funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolte uno strumento snello per la gestione univoca delle procedure tecnico-amministrative dei siti potenzialmente inquinati;
- disciplinare le procedure in materia di bonifica attraverso la predisposizione di apposita modulistica disponibile in formato elettronico presso il sito del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- accrescere l'efficienza e la trasparenza delle attività degli uffici dell'Amministrazione competente in materia di bonifiche dei siti contaminati;
- dare a tutti gli operatori sia pubblici sia privati uno strumento di consultazione per la corretta gestione delle attività inerenti le bonifiche.

1. Contesto normativo di riferimento

Il 14 aprile 2006 è stato pubblicato - sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 - il c.d. Testo Unico Ambientale (di seguito T.U.A.) – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 «Norme in materia ambientale» con il quale è stata data attuazione alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale.

Il T.U.A. nel corso degli anni è stato oggetto di alcune modifiche e/o integrazioni riguardanti il tema delle bonifiche, in particolare:

- il decreto correttivo n. 4/2008 ha consentito da un lato la bonifica secondo la previgente disciplina nei siti contaminati da eventi anteriori al 30 aprile 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del T.U.A.), dall'altro ha modificato l'allegato 1 al titolo V della parte quarta del T.U.A. recante i criteri generali per l'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica;
- la legge n. 116/2014 ha introdotto l'art. 242 bis che consente di avviare, previa approvazione in Conferenza di Servizi (CdS), la bonifica dei siti per quei casi che possono trovare soluzione in tempi relativamente brevi: 18 mesi con possibilità di una proroga non superiore a sei mesi;
- il D.M. 31 del 12/02/2015 riporta le procedure per gli interventi di bonifica ambientale dei punti vendita carburante e della aree limitrofe, con l'obiettivo di prevenire i rischi per la salute derivanti dall'esposizione alle sostanze inquinanti e di garantire un riutilizzo sicuro delle aree bonificate. Il decreto contiene in allegato la Short-List dei parametri da ricercare nelle aree interessate da attività di distribuzione carburanti e i criteri semplificati per l'applicazione dell'analisi di rischio alla "rete carburanti".

La Regione Sicilia con Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 (in G.U.R.S. 12 aprile 2010, n. 18) ha disciplinato la gestione integrata dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati in maniera coordinata con le disposizioni del T.U.A.

2. I soggetti coinvolti e le relative competenze

Nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati, numerosi sono gli attori coinvolti con competenze e responsabilità diverse.

Gli articoli dal 195 al 198 del T.U.A. delineano in via generale le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali nel settore di riferimento; in particolare, competono alle Regioni l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate, la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza; ai Liberi Consorzi/Aree Metropolitane (già Provincia) spetta il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti. Ai Comuni, l'art. 198 comma 4, attribuisce il compito di esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Gli articoli 242 e seguenti del T.U.A. precisano nel dettaglio le competenze delle Regioni, dei Comuni, dei Liberi Consorzi/Aree Metropolitane (già Provincia) e degli altri soggetti coinvolti nelle procedure semplificate e ordinarie. Le presenti linee guida forniscono ulteriori indicazioni sulle competenze dei soggetti coinvolti e sulle procedure da seguire al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito come di seguito sintetizzato.

1. **Il Soggetto Responsabile** dell'inquinamento è tenuto, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, alla immediata comunicazione al Comune, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), alla Regione, al Prefetto, all'ASP e all'ARPA territorialmente competenti; all'attuazione delle conseguenti misure di prevenzione ed allo svolgimento delle indagini preliminari. Nel caso di superamento delle CSC, il Soggetto Responsabile è tenuto alla comunicazione agli Enti interessati, alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale. Nel caso del non superamento delle CSC il Soggetto Responsabile è tenuto alla consegna di una relazione tecnica esplicativa, all'autocertificazione di avvenuto ripristino ed alla predisposizione di un piano di monitoraggio per valutare l'evolversi della situazione. Nell'ambito della procedura semplificata, qualora oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari interventi di bonifica, il Soggetto Responsabile deve redigere il progetto di bonifica così come previsto dall'Allegato 4 al Titolo IV del T.U.A. Nell'ambito della procedura ordinaria, qualora oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari interventi di bonifica, il Soggetto Responsabile a seguito dell'analisi di rischio dovrà bonificare o effettuare una messa in sicurezza permanente (MISP) portando i valori di contaminazione del sito al di sotto dei livelli di soglia di rischio (CSR). Il Soggetto Responsabile partecipa alla Conferenza di Servizi convocata dalla Regione.
2. **La Regione** - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DAR) - ha il ruolo preminente di verifica tecnico-amministrativa, riceve le comunicazioni relative all'evento inquinante, attribuisce il codice identificativo al sito, convoca le eventuali Conferenze di Servizi, riceve le autocertificazioni del ripristino della situazione antecedente l'evento e di concerto con gli altri componenti della Conferenza di Servizi, approva e autorizza:
 - i piani di caratterizzazione (art. 242, comma 3)
 - i documenti di Analisi di Rischio (art. 242, comma 4, modificato dall'art. 2, comma 43 bis, d.lgs. n. 4/08)
 - i piani di monitoraggio (art. 242, comma 6)
 - i progetti operativi di interventi di bonifica dei siti (art. 242, comma 7).

E' inoltre uno degli attori¹ che può adempiere d'ufficio in sostituzione qualora il Soggetto Responsabile non ottemperi e procede all'eventuale inserimento del sito nell'Anagrafe dei siti contaminati.

Subentra altresì al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), in caso di inerzia di quest'ultima, nel rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica ex art. 242, comma 13 ed è il soggetto preposto alla convocazione della Conferenza di Servizi.

3. **Il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia)** controlla e verifica gli interventi di bonifica; riceve le comunicazioni e le autocertificazioni relative all'evento inquinante nonché il piano di caratterizzazione, di monitoraggio ed il progetto di eventuale bonifica/ripristino ambientale da parte del Soggetto Responsabile; rilascia la certificazione dell'avvenuta bonifica ex art. 242, comma 13. Per le indagini ed attività istruttorie può avvalersi della competenza tecnica dell'ARPA. Come da art. 245 comma 2, il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), sentito il Comune, si attiva per l'identificazione del Soggetto Responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), indice il tavolo tecnico con gli Enti territorialmente competenti, per la stesura di un documento istruttorio da trasmettere alla Regione ai sensi dell'art. 242 comma 12 del T.U.A. Il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) partecipa alle Conferenze di Servizi.
4. **Il Comune** riceve le comunicazioni e le autocertificazioni relative all'evento inquinante nonché il piano di caratterizzazione, di monitoraggio ed il progetto di eventuale bonifica/ripristino ambientale da parte del Soggetto Responsabile; partecipa alle Conferenze di Servizi; qualora il Soggetto Responsabile non adempia a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione comunale è uno degli attori¹ che può intervenire d'ufficio in sostituzione. Il Comune indica, in base alla destinazione d'uso dell'area oggetto di potenziale contaminazione, la colonna di riferimento definita dall'All. 5 Tab. 1 Parte IV del T.U.A. al responsabile dell'inquinamento e a tutti i soggetti competenti per territorio; a seguito di inserimento in anagrafe di un sito nel territorio di competenza, provvede a riportare il riconoscimento dello stato di contaminazione sul certificato di destinazione urbanistica, sulla cartografia e sulle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale, nonché a darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
5. **L'ARPA** collabora con il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) nelle attività di controllo e verifica della realizzazione delle misure di prevenzione, nella validazione e verifica dei dati e dei valori presentati nelle relazioni del Soggetto Responsabile, partecipa alle Conferenze di Servizi.
6. **I soggetti non responsabili**, ovvero il proprietario incolpevole e/o il gestore dell'area, sia nel caso di procedura ordinaria che semplificata, possono decidere di attivare le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, mentre sono obbligati, in caso di rilevamento del superamento o di pericolo concreto ed attuale di

¹ Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal titolo V del T.U.A. ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio (art. 250).

superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di darne comunicazione alla Regione, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), al Comune, al Prefetto, all'ASP e all'ARPA territorialmente competenti ed attuare le misure di prevenzione.

Di seguito indicheremo con il termine di "Soggetto Obbligato" il responsabile della potenziale contaminazione e/o il proprietario non responsabile che abbia attivato o intenda attivare, ai sensi degli articoli 245 e 246 del decreto, le procedure di cui all'articolo 242, nonché le Amministrazioni, nei casi previsti dall'art. 250 del decreto medesimo.

3. La notifica nella procedura ordinaria (art. 242) e semplificata (art. 249)

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il Soggetto Obligato dovrà effettuare la comunicazione così come previsto dal comma 2 dell'art. 304 del T.U.A. al Comune, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), al Prefetto e alla Regione utilizzando il **MODELLO A**; in aggiunta a tali Soggetti, si ritiene necessario inviare detta comunicazione anche alla ASP e all'ARPA competenti per territorio.

Nel caso in cui l'area ricada in un Sito di Interesse Nazionale (SIN), la notifica deve essere inoltrata oltre ai su citati Enti anche al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ai sensi dell'articolo 252, comma 4 del T.U.A.

Il Comune al ricevimento della comunicazione di potenziale inquinamento di cui al **MODELLO A**, indica, in base alla destinazione d'uso dell'area oggetto di potenziale contaminazione, la colonna di riferimento definita dall'All. 5 Tab. 1 Parte IV del T.U.A. al responsabile dell'inquinamento, a tutti i soggetti indicati all'art. 304 comma 2 del T.U.A. e all'ARPA competente per territorio.

Le pubbliche amministrazioni che, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali sia accertato il superamento dei livelli di contaminazione rispetto ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), ne danno comunicazione al Comune, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), alla Regione, alla struttura ARPA e all'ASP competenti per territorio utilizzando il **MODELLO A** ai sensi dell'articolo 244, comma 1 del T.U.A.

Ai fini dell'implementazione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, la Regione, ricevuta la notifica, provvede all'attribuzione del codice e della denominazione identificativa del sito e ne dà comunicazione al Soggetto Obligato, al Comune, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), alla Prefettura, alle strutture ARPA e ASP competenti per territorio (nel caso di un sito ricadente in un SIN i codici saranno comunicati anche al MATTM) utilizzando il **MODELLO G**. Il codice identificativo dovrà essere riportato sulle successive comunicazioni riguardante il sito in oggetto.

Entro 24 ore dalla comunicazione il Soggetto Obligato deve procedere con l'eventuale posa in opera delle misure di prevenzione ai sensi del comma 1 dell'art. 242 del T.U.A.

A seguito della comunicazione di potenziale contaminazione rientra tra le attività del Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), con il supporto dell'ARPA, il controllo sull'effettivo espletamento delle misure di prevenzione attuate dal Soggetto Obligato.

4. La prevenzione e le indagini preliminari

Una volta attuate le necessarie misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza d'emergenza, il Soggetto Obligato svolge un'indagine preliminare nella zona potenzialmente contaminata sui parametri oggetto dell'inquinamento prevedendo la conservazione di seconde aliquote dei campioni effettuati, in corrispondenza di ogni punto campionato e per ogni matrice indagata secondo le modalità di cui all'allegato 2, parte IV del T.U.A. Il Soggetto Obligato comunica alla Regione (DAR), al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) ed all'ARPA competente la data del campionamento e può concordare la presenza degli Enti preposti al controllo.

Nel caso specifico degli impianti di carburante, per la determinazione dei parametri da ricercare, si dovrà fare riferimento a quanto indicato all'allegato 1 art. 3 comma 2 lettera c) del D.M. 31/2015.

Il Soggetto Obligato comunica i risultati dell'indagine preliminare agli organi competenti utilizzando il **MODELLO B**.

A seguito dell'indagine preliminare, saranno verificati sia i livelli di CSC, sia la sussistenza dei requisiti di accesso alla procedura semplificata. Se la superficie inquinata supera quella prevista dalla procedura semplificata si proseguirà l'iter nell'ambito della procedura ordinaria.

Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 241 del T.U.A., per le aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento nella Regione Sicilia si applicheranno le CSC individuate nella colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del T.U.A.

Relativamente alle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze Armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V, ai sensi dell'art. 241 bis del T.U.A.

Qualora l'indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il Soggetto Obligato provvede al ripristino della zona contaminata comunicando al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) il giorno e l'ora in cui effettuerà il ripristino ambientale per permettere alla stessa di effettuare le verifiche ed i controlli di competenza. In caso di procedura ordinaria art. 242 comma 2, entro 48 ore dalla prima comunicazione (**MODELLO A**), il Soggetto Obligato dovrà comunicare mediante autocertificazione (**MODELLO F**) il mancato superamento del livello delle CSC e il ripristino ambientale effettuato.

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una relazione asseverata² e conclude il procedimento di notifica, fermo restando le attività di verifica e controllo da parte del Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) da effettuarsi nei successivi 15 giorni (60 giorni nel caso di punti vendita carburante ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 31/2015).

Nel caso di procedura semplificata, art. 249 (allegato 4 alla parte IV, primo caso), qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, la comunicazione di constatazione di superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione sarà aggiornata con una relazione tecnica asseverata² entro 30 giorni (60 giorni nel caso di punti vendita carburante, art. 4 comma 2 del D.M. 31/2015) mediante il **MODELLO F**.

Il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) ha la facoltà di richiedere al Soggetto Obligato integrazioni alla documentazione già presentata oppure ulteriori adempimenti tecnici volti ad attestare il completo ripristino della zona contaminata e l'assenza di qualunque rischio sanitario ed ambientale.

Il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), a seguito di verifica sia formale che sostanziale, invia al Comune, alla Regione ed al Soggetto Obligato gli esiti delle verifiche effettuate.

² Relazione tecnica redatta e validata da un tecnico laureato e abilitato nelle discipline tecniche e con specifiche competenze in campo ambientale, iscritto all'albo di propria appartenenza.

Qualora si modifichi la destinazione d'uso del sito in relazione alla quale è stata prodotta l'autocertificazione, deve essere riavviata la procedura di cui all'articolo 242 del T.U.A.

Se l'esito delle indagini preliminari eseguite conferma il superamento delle CSC il Soggetto Obbligato procede, nel caso della procedura ordinaria secondo quanto previsto all'articolo 242, comma 3 e seguenti del T.U.A., nel caso della procedura semplificata secondo quanto previsto all'articolo 249 (allegato 4 alla parte IV, secondo e terzo caso).

5. La caratterizzazione dei siti contaminati

Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), alla Regione, all'ARPA, all'ASP territorialmente competente ed al Prefetto con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza effettuate (**MODELLO B**).

Nei successivi 30 giorni il Soggetto Responsabile presenta ai soggetti competenti il Piano di Caratterizzazione (PdC) con i requisiti di cui all'Allegato 2 della parte IV del T.U.A. nonché in conformità al D.M. n. 31 del 12/02/2015 (relativamente ai punti vendita carburante), ai documenti tecnici, ai manuali operativi ed alle Linee guida predisposte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e al "Protocollo generale per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, collaudo e validazione dei dati relativi alle aree dei siti contaminati" redatto da ARPA Sicilia allegato al D.D.G. 516 del 17/12/2009.

Il Soggetto Obbligato, alla notifica del superamento delle CSC, ottenute le necessarie informazioni dall'Ufficio Tecnico Comunale sugli eventuali vincoli gravanti sul sito oggetto di potenziale contaminazione, deve trasmettere alla Regione e al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) l'elenco degli Enti interessati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, intese e/o nulla osta da acquisire in sede di Conferenza di Servizi.

Il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), acquisito il Piano di caratterizzazione, indice un tavolo tecnico con gli Enti territorialmente competenti, cui può partecipare il Soggetto Obbligato, per la stesura di un documento istruttorio ex art. 242 comma 12 del T.U.A. da trasmettere alla Regione 15 giorni prima della data fissata per la CdS.

Entro i 30 giorni successivi all'acquisizione del PdC la Regione, convoca la Conferenza di Servizi (disciplinata dal D.lgs. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.) ed ottenuto il documento istruttorio da parte del Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) territorialmente competente, può autorizzare il Piano di Caratterizzazione. Durante la Conferenza i rappresentanti degli Enti possono richiedere integrazioni e/o prescrizioni. In quest'ultimo caso, il termine di 30 giorni per l'approvazione del suddetto piano decorre dalla data successiva il termine ultimo per la presentazione delle integrazioni richieste.

Le successive attività di controllo dovranno essere svolte in coerenza ai dettami dell'allegato 2 della parte IV del T.U.A. In particolare il Soggetto Obbligato dovrà comunicare alla struttura ARPA competente per territorio, con preavviso non inferiore a quindici giorni lavorativi, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini.

Il Soggetto Obbligato dovrà trasmettere al Comune, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), all'ARPA, alla Regione e all'ASP territorialmente competente, i dati inerenti la caratterizzazione svolta utilizzando il **MODELLO C** ed i relativi allegati.

L'ARPA trasmette alla Regione i dati validati.

Per gli interventi di bonifica del suolo in procedura semplificata ai sensi dell'art. 242 bis comma 3 del T.U.A., ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato è tenuto a presentare il Piano di Caratterizzazione (PdC) utilizzando il **MODELLO E bis**. Il PdC è approvato nei successivi 45 giorni dalla Regione e la sua esecuzione è effettuata in contraddittorio con l'ARPA, che procede alla validazione dei relativi dati, dandone comunicazione alla Regione entro 45 giorni.

6. L'Analisi di rischio sito specifica e monitoraggio

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione se dall'effettuazione delle indagini risulti confermato il superamento delle CSC per la destinazione d'uso, al sito è applicata la procedura di Analisi di Rischio sito specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). L'Analisi di Rischio (AdR) deve essere predisposta nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1 della parte IV del T.U.A. (procedura ordinaria e semplificata casi 2b-3), o nell'allegato 2 del D.M n. 31 del 12/02/2015 (punto vendita carburante), nonché in conformità alle specifiche contenute nei manuali ISPRA "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici" e "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio dei siti contaminati – rev. 2" e successive modifiche.

Il responsabile dell'inquinamento, entro 6 mesi dall'autorizzazione del Piano di Caratterizzazione, invia al Comune, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), all'ARPA, all'ASP e alla Regione i risultati dell'Analisi di Rischio unitamente al **MODELLO D**.

Il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), acquisita l'Analisi di Rischio sito specifica indice un tavolo tecnico con gli Enti territorialmente competenti cui può partecipare il Soggetto Obbligato, per la stesura di un documento istruttorio (ai sensi dell'art. 242 comma 12 del T.U.A.) da trasmettere alla Regione 15 giorni prima della data fissata per la CdS.

La Regione convoca la Conferenza di Servizi secondo le modalità previste nel comma 4 dell'art. 242 del T.U.A.

Durante la Conferenza i rappresentanti degli Enti possono richiedere integrazioni e/o prescrizioni. In quest'ultimo caso, il termine di 60 giorni per l'approvazione decorre dalla data successiva il termine ultimo per la presentazione delle integrazioni richieste.

In caso di mancato superamento dei livelli di CSR, la Conferenza di Servizi approva il documento di Analisi di Rischio e dichiara concluso positivamente il procedimento. Può inoltre prescrivere al responsabile lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'Analisi di Rischio. Entro 60 giorni dalla prescrizione del monitoraggio ambientale da parte della Conferenza di Servizi, il Soggetto Responsabile elabora e trasmette al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), all'ARPA e alla Regione una proposta di Piano di monitoraggio così come previsto dal comma 5 dell'art.242.

Qualora a seguito dell'inquinamento il sito cambi la sua destinazione d'uso, il Soggetto Obbligato dovrà verificare se i parametri tabellari considerati in precedenza siano coerenti con la mutata situazione ed eventualmente elaborare una nuova Analisi di Rischio.

La Regione, sentito/a il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), approva il Piano di Monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Soggetto Responsabile ne dà comunicazione al Comune, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), alla Regione ed all'ARPA, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DAR) sentito/a il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) con decreto prende atto degli esiti del Piano di Monitoraggio.

Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più valori delle concentrazioni soglia di rischio, il Soggetto Responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7 dell'art. 242 ed il sito dovrà essere inserito in Anagrafe; la Regione comunicherà tale inserimento ai soggetti interessati mediante il **MODELLO H**, così come previsto dall'art. 251 del T.U.A.

7. La Bonifica, la messa in sicurezza operativa, la messa in sicurezza permanente ed il ripristino ambientale

Qualora gli esiti della procedura dell'AdR dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia superiore ai valori delle CSR, il Soggetto Obbligato è tenuto a presentare alla Regione, al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia) ed al Comune il Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 242, comma 7 del T.U.A., nonché dall'Allegato 3 - parte IV, Titolo V, utilizzando il **MODELLO E** allegando la documentazione nello stesso prevista.

E' opportuno che detto Progetto venga inviato anche alla ASP e all'ARPA competenti per territorio. Nel caso di procedure semplificate per aree contaminate di ridotte dimensioni, i tempi di presentazione del progetto di bonifica di cui al 3° caso dell'allegato 4 parte IV al T.U.A. sono gli stessi di quelli previsti dall'art. 242 del T.U.A.

Per i punti vendita carburante il progetto di messa in sicurezza e bonifica è approvato dalle Autorità competenti entro 60 giorni dall'avvio del procedimento (art. 4 comma 5 del D.M. n. 31 del 12/02/2015).

Per gli interventi di bonifica del suolo in procedura semplificata ai sensi dell'art. 242 bis comma 1 del T.U.A., l'operatore è tenuto a presentare il progetto di bonifica ed il cronoprogramma di svolgimento dei lavori utilizzando il **MODELLO E bis**.

Nei casi in cui l'area della particella indicata all'atto della comunicazione di potenziale contaminazione sia maggiore di quella effettivamente interessata dagli interventi di bonifica, il soggetto interessato può chiedere il frazionamento catastale del sito al fine di svincolare dal procedimento di bonifica la porzione di area eventualmente non interessata dalla contaminazione. Gli esiti di tale frazionamento, previo nulla osta ottenuto in sede di Conferenza di Servizi, sono finalizzati all'esclusione della parte dell'area che risulta non inquinata e che pertanto non deve essere sottoposta al procedimento di bonifica in corso.

Ai fini dell'approvazione del Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), acquisito il progetto indice un tavolo tecnico con gli Enti territorialmente competenti, con la possibilità di coinvolgere il Soggetto Obbligato, per la stesura di un documento istruttorio (ai sensi dell'art. 242 comma 12 del T.U.A.) da trasmettere alla Regione 15 giorni prima della data fissata per la CdS.

La Regione, convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'articolo 242 del T.U.A., approva il Progetto operativo (entro 60 giorni) autorizzando i necessari interventi attuativi e dettando al contempo i termini per l'esecuzione dei lavori e le ulteriori eventuali prescrizioni.

Le Amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi, devono presentare i pareri di propria competenza finalizzati alla realizzazione e alla gestione delle attività previste nel Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

Il provvedimento di approvazione unitamente a copia del progetto vidimato sono trasmessi dalla Regione al Soggetto Responsabile; copia dell'approvazione viene trasmessa altresì alle Amministrazioni Pubbliche invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi.

Il Soggetto Responsabile rilascia, a favore della Regione, prima dell'inizio dell'intervento, apposita garanzia finanziaria secondo lo schema approvato con Decreto dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente del 12 febbraio 2007, pubblicato nella GURS n. 13 del 23 marzo 2007 (**MODELLO I**) in misura non superiore al 50 per cento del costo stimato dell'intervento così come stabilito dal decreto di approvazione del progetto.

A tal fine il Soggetto Responsabile deve dimostrare che detta garanzia è stata rilasciata o da Intermediari assicurativi iscritti al registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (registri ISVAP) o da Intermediari finanziari iscritti nell'elenco gestito dalla Banca d'Italia.

Eventuali varianti al progetto operativo sono approvate secondo le procedure previste per l'approvazione del Progetto originario. Fermo restando l'unicità del Progetto operativo di bonifica, lo stesso può essere articolato in lotti funzionali, purché tale scelta sia tecnicamente possibile e ciò sia espressamente dimostrato dal Soggetto Obbligato.

L'articolazione del progetto in lotti funzionali è approvata in Conferenza di Servizi e la garanzia finanziaria da prestare deve essere in ogni caso riferita al costo dell'intero Progetto.

Il Soggetto Obbligato comunica all'ARPA e al Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), con preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi, la data ed il luogo di effettuazione dei campionamenti finalizzati all'accertamento dell'avvenuta bonifica. L'ARPA effettuati i prelievi procede alle analisi in contraddittorio con il Soggetto Obbligato.

Il Soggetto Responsabile richiede il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito contaminato con l'istanza di cui al **MODELLO L**.

Il Libero Consorzio/Area Metropolitana (già Provincia), avvalendosi dell'ARPA, rilascia la certificazione di avvenuta bonifica a conclusione degli interventi.

8. Censimento ed Anagrafe dei siti da Bonificare

L'anagrafe di siti da bonificare è uno specifico compito assegnato alle regioni che ha la finalità di gestire gli aspetti legati alle contaminazioni dei territori regionali.

Introdotta con l'art. 17 del Decreto Legislativo 22/97 e successivamente ripresa con l'art. 17 del D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999, con il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, ha mantenuto in ambito regionale la competenza della sua predisposizione ma ne ha modificato in parte contenuti ed obiettivi.

In particolare l'art. 251 stabilisce che:

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli Enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

2. Qualora dall'esito delle analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale circostanza deve essere riportata nel certificato di destinazione urbanistica nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e comunicata all'Ufficio Tecnico Erariale competente.

3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le Regioni e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente (SINA).

8.1 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ANAGRAFE

Le procedure ed i contenuti di seguito descritti sono stati ripresi, come base di partenza, dalle indicazioni contenute nei "*Criteri per la predisposizione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare, ex D.M. Ambiente n. 471, del 25.10.1999 - Contenuti e struttura dati* – e *Criteri per la predisposizione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare, ex D.M. Ambiente n. 471, del 25.10.1999 – Contenuti informativi*" a suo tempo fornite da APAT.

Il contenuto informativo dell'Anagrafe, in base ai criteri proposti, pur se integrato a seguito delle novità procedurali introdotte dal D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4, viene suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:

- A. **Sezione anagrafica** – contenente: 1) identificazione, individuazione e destinazione d'uso del sito, data di inserimento in Anagrafe, tipo di attività svolta sul sito; 2) tipologia e durata degli interventi; 3) soggetti interessati (proprietari, utilizzatori, concessionari, responsabili inquinamento, soggetto che deve agire in via sostitutiva, curatore fallimentare).
- B. **Sezione tecnica** – contenente: 1) identificazioni delle sostanze rilevate nelle diverse matrici ambientali che superano i limiti tabellari; 2) le principali sorgenti di inquinamento presenti nel sito; 3) ulteriori elementi caratterizzanti il sito quali presenza di falda e di pozzi, informazioni sull'accessibilità al sito.
- C. **Sezione procedurale** – contenente la storia procedurale e l'iter amministrativo del sito (quali ordinanze, comunicazioni, progetti, autorizzazioni, certificazioni).

D. **Sezione interventi di bonifica e controlli sul sito** – contenente per i siti già bonificati, le principali informazioni sulle superfici e i volumi delle matrici contaminate, sulle modalità e le tecnologie utilizzate ed i controlli effettuati.

E. **Sezione finanziaria** – contenente le indicazioni sui costi degli interventi di bonifica, sui soggetti coinvolti, sull'ammontare della garanzia finanziaria.

L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti sta predisponendo la banca dati dei siti interessati da contaminazioni, che comprende sia i siti iscritti in anagrafe di cui all'articolo 251 del T.U.A. che quelli non iscritti sia in procedura ordinaria sia in procedura semplificata e anche ricadenti sui SIN (censimento).

I siti censiti ma non iscritti in anagrafe comprendono:

- I siti potenzialmente contaminati che, al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida, hanno un procedimento amministrativo in corso di svolgimento ai sensi del T.U.A. e per i quali ancora non è stato riconosciuto lo stato di contaminazione;
- I siti in cui ricadono le discariche con contaminazione storica;
- I siti con certificazione liberatoria di mancata necessità di bonifica per il mancato superamento delle CSR di cui all'AdR sito specifica, eseguita con le condizioni antropiche-ambientali e di destinazione d'uso del sito.

I siti iscritti in anagrafe comprendono:

- I siti ricadenti nella disciplina del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii e per i quali, a seguito degli esiti dell'AdR, è stato riconosciuto lo stato di contaminazione per una concentrazione degli inquinanti superiore alle CSR (siti in procedura ordinaria e siti ricadenti in procedura semplificata caso 2b e caso 3);
- I siti ricadenti in procedura semplificata caso 2a.

L'iscrizione in anagrafe dei siti contaminati è disposta con decreto del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DAR) che provvede a darne comunicazione al Comune utilizzando il **Modello H**.

Il Comune, ricevuto il **Modello H**, ne dà comunicazione al Soggetto Obbligato e agli Enti territorialmente competenti e, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, provvede a riportare il riconoscimento dello stato di contaminazione sul certificato di destinazione urbanistica, sulla cartografia e sulle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale, nonché a darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Erariale competente.

9. I Modelli

Alle presenti linee guida sono allegati i modelli che il Soggetto Obbligato o la Regione dovranno compilare ed inviare alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Organi di Controllo, in corrispondenza di ogni singola fase del procedimento amministrativo, prevista dal T.U.A., in cui sono richieste presentazioni di comunicazioni, notifiche, risultati di indagini, istanze di approvazione di piani/progetti, dati ambientali ecc.

Sono stati predisposti 10 modelli di seguito riportati:

- **MODELLO_A** Notifica di potenziale contaminazione (da anticipare a mezzo fax o PEC³);
- **MODELLO_B** Trasmissione dati relativi alle misure di prevenzione attuate (MP) e alle indagini preliminari (IP) svolte;
- **MODELLO_C** Trasmissione dati relativi alla caratterizzazione svolta;
- **MODELLO_D** Trasmissione dati relativi ai risultati dell'Analisi di Rischio;
- **MODELLO_E** Trasmissione dati relativi all'intervento di messa in sicurezza operativa (MISO) o all'intervento di bonifica o messa in sicurezza permanente (MISP) effettuato;
- **MODELLO_E bis** Trasmissione progetto di bonifica e cronoprogramma/Piano di Caratterizzazione conseguente all'intervento di bonifica (art.242 bis – D.lgs 152/2006);
- **MODELLO_F** Autocertificazione di non superamento delle CSC;
- **MODELLO_G** Attribuzione codice identificativo;
- **MODELLO_H** Iscrizione nell'Anagrafe dei siti contaminati;
- **MODELLO_I** Garanzie finanziarie;
- **MODELLO_L** Istanza per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

La loro compilazione è a cura:

- del Soggetto Obbligato con riferimento ai modelli A, B, C, D, E, E bis, F, I, L;
- della Regione con riferimento ai modelli G, H.

³ I numeri dei fax o della PEC saranno reperibili nei siti istituzionali delle PP.AA.

10. Trasmissione dei dati

Per semplificare la gestione del flusso informativo dei dati, i modelli e gli allegati devono essere trasmessi in formato elettronico, preferibilmente mediante posta elettronica certificata (pec) alle caselle istituzionali degli Enti competenti. Se ciò non fosse possibile, si chiede l'invio delle istanze tramite una raccomandata A/R in cui siano presenti tutti i moduli, gli allegati, i documenti riguardanti la specifica fase del procedimento con riferimento alla quale è inviata l'istanza.

I modelli saranno scaricabili dal sito istituzionale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in formato elettronico.

E' di fondamentale importanza operare con un sistema di dati il cui formato risulti standardizzato e permetta una interoperabilità fra tutti i soggetti privati e pubblici coinvolti. In particolare, per i dati gestiti in database geografici gli elementi puntiformi, lineari e areali devono essere riportati mediante shapefile ed il sistema di riferimento da utilizzare sarà il WGS84 / UTM zone 33N.

